## ART. VII.5 - ZONE B3 - INSEDIAMENTI RECENTI IN CORDO DI COMPLETAMENTO E/O DI SATURAZIONE

(c1) In queste zone oltre alla ristrutturazione edilizia sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione sui lotti liberi, con:

Indice di fabbricablità fondiaria = 1,8 mc/mq.

Pendenza massima coperture= 35%, 45% nelle aree montane

Parcheggi pertinenza fabbricati (tipo a) = vedi Tab 1 Parcheggi pubblici di relazione (tipo b) = 5 mq/100 mc

Distanze dai confini = 0,5 H max con un minimo di m.5

Indice di visuale libera =

H.max delle fronti = m. 10,50; Rapporto di copertura = 35%;

Verde permeabile = 20% della superficie fondiaria

Lunghezza massima fronti= 25,00 ml Volume massimo del fabbricato= 2.500 mc

Distanze dalle strade= a confine delle fasce di rispetto, se assenti come da

nuovo codice della strada

- (c2) L'utilizzazione della cubatura relativa agli indici di fabbricabilità fondiaria di cui al presente articolo è subordinata alla cessione gratuita al Comune, per ampliamenti di sedi stradali e spazi pedonali, parcheggi, servizi e verde pubblico, di una superficie di terreno pari a mt 2,00 sull'intero fronte strada principale.
- (c3) Nel caso di cessione gratuita all'A.C. delle aree destinate a servizi pubblici e nelle quali vengano eseguite le opere direttamente dai privati cedenti, l'indice di fabbricabilità è da applicare all'intera superficie fondiaria interessata dall'intervento. Tale norma è applicabile solo per cessioni di aree adiacenti le zone B3 interessate dagli interventi.